

NOTE ESPLICATIVE

I – ANZIANITA' DI SERVIZIO :

A) per gli insegnanti di Religione Cattolica assunti in ruolo nell'a.s. 2005/2006 la nomina ha decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2005 (D.M. 42 del 24/03/2005, nota prot. 2412 del 04/07/2005 e nota prot. 379 del 11/03/2005 del Ministero della Pubblica Istruzione)

- per gli insegnanti di Religione Cattolica assunti in ruolo nell'a.s. 2006/2007 la nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2005 e decorrenza economica dal 01/09/2006 (cfr. D.M. 37 del 13/04/2006 e nota prot. 523 del 13/04/2006 del Ministero della Pubblica Istruzione).

- per gli insegnanti di Religione Cattolica assunti in ruolo nell'a.s. 2007/2008 la nomina decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2007 (Cfr. D.M. 61 del 13/07/2007 e nota prot. 14377 del 13/07/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione)

B) Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica successivamente al 01.09.1990 senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento;

- Il servizio prestato in qualità di incaricato in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.

- Il servizio pre-ruolo è valutato se prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative;

In merito al punteggio per la continuità delle lettere C e Co **il primo anno di riferimento è il 2009/2010**. Sarà dunque attribuito punteggio solo per gli anni 2009/10 - 2015/16 escludendo gli anni precedenti e quello in corso sebbene in servizio di ruolo e nella stessa sede.

Vedi (Nota 5 bis) dall'allegato D del CCNI del 11.04.2017.

C) Per ogni anno svolto nella stessa sede si ha diritto a due punti entro il primo quinquennio e a tre a partire dal sesto anno.

Coloro che negli anni 2009/10 – 2016/17 hanno insegnato in un'altra scuola e in un altro comune rispetto a quella dell'anno precedente, perché trasferiti d'ufficio per dimensionamento della scuola, hanno diritto allo stesso punteggio nella lettera C senza nulla aggiungere alla lettera Co.

Coloro che nell'anno in corso hanno insegnato in un'altra scuola e in un altro comune rispetto a quella dell'anno precedente, perché hanno chiesto e ottenuto di essere utilizzati su nuova sede, con domanda all'Ordinario Diocesano, non hanno diritto a nessun punto né alla lettera C, né alla lettera Co.

Co) Per ogni anno svolto non nella stessa sede, ma nello stesso comune si ha diritto ad un solo punto. Se per un anno ci si attribuisce il punteggio alla lettera C non può essere attribuito anche quello alla lettera Co e viceversa.

II – ESIGENZE DI FAMIGLIA :

- A) Ai sensi dell'art 10 comma 4 dell'O.M. n. 220 del 12.04.2017 nella graduatoria per i soprannumerari non può essere attribuito questo punteggio. La casella non va compilata
- B) Il punteggio per i figli va attribuito distintamente se i figli compiono i sei anni o i diciotto anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua la domanda.

III – TITOLI

B) Per quanto riguarda i 12 punti previsti per il superamento di un concorso essi vanno attribuiti a tutti gli insegnanti di religione di ruolo per il superamento del concorso riservato come ribadito dalla nota prot. 6265 del 05.05.2009 del MIUR.

Sono ovviamente esclusi dal punto B i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

Quando indicato alle lettere C,D,E,F,G, è contenuto nella articolo 4.4. dell'O.M . n. 220 del 12.04.2017

C) Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera C) deve essere compreso anche ogni **diploma di specializzazione di durata almeno biennale** riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987, **conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche** o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana.

D) Tra i titoli previsti alla lettera D) deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea triennale in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente, conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, **in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo.**

E) Tra i titoli previsti alla lettera E) deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987.

F) Tra i titoli previsti alla lettera F) deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana,ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose **in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo.**

Il diploma di laurea non può essere valutato se nella scuola sec. di 1 e 2 ° viene già utilizzato come titolo di accesso insieme al diploma di scienze religiose.

G) Tra i titoli previsti alla lettera G) deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, **in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo**

A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo;

Titoli di studio richiesti come titolo di accesso agli idr nella scuola dell'infanzia e primaria (almeno uno tra i seguenti) ed eventuali titoli aggiuntivi:

- diploma di scuola magistrale (solo per la scuola dell'infanzia)
- diploma di istituto magistrale
- cinque anni di servizio IRC anche non continuativi fino all'anno 1985/86 *
- altro diploma di scuola superiore + diploma di scienze religiose
- diploma di scienze religiose (qualora non sia utilizzato come titolo di accesso può essere valutato come titolo aggiuntivo lettera D punti 3)
- Diploma di magistero in scienze religiose (qualora non sia utilizzato come titolo di accesso può essere valutato come titolo aggiuntivo lettera D punti 3)
- Baccalaureato (qualora non sia utilizzato come titolo di accesso può essere valutato come titolo aggiuntivo lettera D punti 3)
- Licenza in teologia (qualora non sia utilizzato come titolo di accesso può essere valutato come titolo aggiuntivo lettera F punti 5)
- dottorato in teologia (qualora non sia utilizzato come titolo di accesso può essere valutato come titolo aggiuntivo lettera G punti 5)
- laurea magistrale in scienze religiose (qualora non sia utilizzato come titolo di accesso può essere valutato come titolo aggiuntivo lettera F punti 5)

Titoli di studio richiesti come titolo di accesso agli idr nella scuola secondaria (almeno uno tra i seguenti) ed eventuali titoli aggiuntivi:

- Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore.
- cinque anni di servizio IRC anche non continuativi fino all'anno 1985/86*
- laurea statale + diploma di scienze religiose.
- Diploma di magistero in scienze religiose (qualora non sia utilizzato come titolo di accesso può essere valutato come titolo aggiuntivo lettera D punti 3)
- Licenza in teologia (qualora non sia utilizzato come titolo di accesso può essere valutato come titolo aggiuntivo lettera F punti 5)
- dottorato in teologia (qualora non sia utilizzato come titolo di accesso può essere valutato come titolo aggiuntivo lettera G punti 5)
- laurea magistrale in scienze religiose (qualora non sia utilizzato come titolo di accesso può essere valutato come titolo aggiuntivo lettera F punti 5)

(*) Come previsto al punto 4.6.2. del DPR 751/1985, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.